

Regolamento per l'alienazione di beni mobili e immobili.

Art. 1

(Oggetto del regolamento e riferimenti generali)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'alienazione di beni mobili e immobili, rientranti nel patrimonio dell'ente locale ai sensi dell'art. 826 del codice civile, al fine di acquisire risorse per investimenti, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 26 della legge 311/2004 (Finanziari 2005).
2. Per i beni da destinare all'alienazione l'amministrazione accerta l'utilizzo non istituzionale o comunque la rilevanza limitata in relazione alla realizzazione di attività istituzionali.

Art. 2

(Programmazione delle alienazioni)

1. L'alienazione di beni mobili e immobili è soggetta a programmazione, in relazione al quadro patrimoniale e di mezzi a disposizione dell'amministrazione, formalizzata con specifico atto dell'organo competente (Consiglio).
2. Il programma delle alienazioni di beni mobili e immobili costituisce atto fondamentale ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lett. l) del dlgs. N° 267/2000.
3. In relazione al programma della alienazioni di beni mobili e sono definiti specifici obiettivi nel piano esecutivo di gestione e sono formalizzati specifici provvedimenti gestionali a parte dei responsabili di servizio.

Art. 3

(Profili generali inerenti le procedure di alienazione di beni mobili e immobili)

1. L'amministrazione provvede all'alienazione di beni mobili e immobili secondo quanto previsto dal presente regolamento con procedure ad evidenza pubblica.
2. L'amministrazione può alienare beni mobili o immobili con procedura negoziata – trattativa privata solo quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sussistenza di condizioni normative vincolanti l'alienazione a un particolare soggetto; b) sussistenza di ragioni di urgenza per la dismissione del bene mobile/immobile;
3. L'amministrazione individua annualmente, con il bilancio di previsione o con atto successivo, i beni mobili e immobili assoggettabili alle procedure di alienazione con finalizzazioni previste dal presente regolamento, riportando tale elencazione al programma di alienazioni di cui al precedente art. 2

Art. 4

(Profili specifici per le procedure di alienazione dei beni mobili)

1. L'alienazione dei beni mobili registrati è realizzata dall'amministrazione:
 - a) tenendo conto dei riferimenti di costo desumibili dal mercato per le stesse tipologie o per beni analoghi;
 - b) nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alla precisa formalizzazione del passaggio di proprietà.
2. L'alienazione di beni mobili non soggetti a registrazione è realizzata dall'amministrazione, tenendo conto del valore di mercato.
3. Per l'alienazione di beni mobili l'amministrazione valuta la possibilità di vendite complessive o per rilevanti raggruppamenti, al fine di massimizzare le opportunità di riscontro economico derivante dalla vendita.

Art. 5

(Profili specifici per le procedure di alienazione dei beni immobili)

1. L'amministrazione procede all'alienazione dei beni immobili nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, con riferimento particolare alla legge n° 783/1909 ed al rd n. 827/1924.
2. L'alienazione dei beni immobili è effettuata a corpo e può prevedere una partizione per lotti, qualora tale soluzione si prefiguri come potenzialmente più vantaggiosa per l'amministrazione.
3. Per gli immobili con caratteristiche comportanti l'applicazione di vincoli previsti dal dlgs. n° 42/2004, l'amministrazione procede all'alienazione tenendo conto di quanto previsto dal decreto stesso.

Art. 6

(Alienazione di beni immobili e cartolarizzazioni)

1. Qualora l'amministrazione intenda realizzare operazioni di cartolarizzazione con riferimento a propri beni immobili, essa è tenuta a provvedere ai sensi della normativa vigente all'individuazione dei beni da sottoporre a tale particolare percorso, nonché all'individuazione dei beni immobili alienabili con procedure ordinarie.

Art. 7

(Disciplina dei proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili)

1. I proventi derivanti dalle procedure di alienazione di beni mobili o immobili effettuate secondo quanto previsto dal presente regolamento sono utilizzati per investimenti, anche eccedenti le limitazioni stabilite dall'art. 1, commi 23 e 24 della legge .../2004 (Legge Finanziaria 2005).

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvata.